



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00234/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2026, presentato, in data 7 marzo 2026, dalla società sportiva Trapani Shark ssdarl avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) il 3 febbraio 2026, comunicato il 5 febbraio 2026, di cui al C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n. 3, con il quale, nel respingere il reclamo presentato ex art. 96 R.G. dalla suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, di cui al C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN, n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge - Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico (anch'esso impugnato quale connesso atto presupposto), con cui è stata omologata la gara n. 114, Trapani Shark - Dolomiti Energia Treno del 10 gennaio 2026, con il risultato di 0-0; si è disposta l'esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto ad iscriversi al Campionato Senior a libera partecipazione; si sono annullate tutte le partite disputate da Trapani Shark, come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; è stata applicata la sanzione dell'ammenda di € 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, come stabilito dall'art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; è stata applicata, in capo al Legale Rappresentante, sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi 3, ai sensi dell'art. 44 R.G.; è stata disposta la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l'annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell'art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; si è provveduto a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 marzo 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Palmieri

IL RELATORE
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 30 marzo 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face